



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
ENNA**

CARTA DEI SERVIZI

I giorni dell'amore e della vita

*Viviamo, corriamo
assetati di qualcosa che non c'è,
il tempo ci porta a spasso
per mondi e mestieri.*

*Viviamo, amiamo
sentiamo le notti, la musica,
il padre eterno, la madre sacra e dolce che racconta di noi.*

*Forse i ricordi ci salveranno
dalla tristezza,
i ricordi di quando abbiamo riso
di quanto abbiamo visto della vita.*

Giovanni Romano

(*09.09.79 - †18.02.2019)

Magistrato appassionato della vita e del suo nobile lavoro, dedicato con fervore e impegno alla causa della giustizia.



SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	1
Cos'è e a cosa serve la Carta dei Servizi.....	1
L'articolazione della Carta dei Servizi.....	1
1 LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ENNA.....	3
1.1 Le funzioni.....	3
1.2 La struttura organizzativa.....	4
1.3 Dove si trova.....	5
1.4 Area territoriale di competenza.....	5
2 I SERVIZI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ENNA.....	6
2.1 SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI INDAGINE.....	6
2.1.1 Certificato di chiusura inchiesta.....	6
2.1.2 Comunicazione delle iscrizioni nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p.	7
2.1.3 Denuncia – Esposto.....	7
2.1.4 Querela.....	9
2.1.5 Richiesta di dissequestro.....	10
2.1.6 Visione e copia fascicoli ex art. 415 bis c.p.p.	10
2.1.7 Nulla osta per rilascio copia rapporto incidente stradale.....	11
2.1.8 Visione fascicolo in fase di dibattimento.....	11
2.1.9 Deposito istanza e memorie.....	12
2.1.10 Richieste di colloquio.....	12
2.1.11 Visione fascicoli archiviati.....	13
2.2 SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI CERTIFICAZIONE.....	14
2.2.1 Apostille e legalizzazioni.....	14
2.2.2 Certificato Generale del Casellario Giudiziale.....	15
2.2.3 Certificato dei Carichi Pendenti.....	16
2.2.4 Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziario.....	16
2.2.5 Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato.....	17
ALLEGATI.....	19
Glossario.....	19
Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificazione (Decreto 9/07/21).....	21
Modulo richiesta certificato chiusura inchiesta.....	23

Modulo richiesta di comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati (art.335 c.p.p.).....	24
Modulo richiesta di visione e atti e di rilascio copie.....	25
Modulo per richiesta certificato del Casellario Giudiziale / dei Carichi Pendenti.....	26
Modulo richiesta atti procedimento archiviato.....	28

Introduzione

La Carta dei Servizi, istituita con il D.L. n. 163/1995, convertito con L. 273/95, nasce quale documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti. La Carta è, infatti, lo strumento fondamentale con il quale si attua il cd. "**principio di trasparenza**" attraverso l'esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri, sia del personale sia degli utenti. Si ispira agli artt. 3, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica e sulle convenzioni religiose.

E', quindi, un vero e proprio patto tra l'Amministrazione e i Cittadini-utenti, i quali vengono preventivamente informati sugli standard dei servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni rese e sui comportamenti adottati dagli operatori.

La Carta dei Servizi, strumento di dialogo, costituisce in definitiva un importante elemento di trasparenza ed informazione, sintetica ma completa, per orientare il cittadino-utente nelle numerose attività e nei servizi offerti, al fine ultimo di poter contribuire a creare i presupposti per un rapporto più disteso e più sereno che favorisca, altresì, la crescita e l'efficienza del servizio Giustizia

Cos'è e a cosa serve la Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi descrive le modalità di erogazione dei servizi della Procura della Repubblica di Enna allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'ufficio giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Carta ha quindi lo scopo di fornire un "supporto" all'utente dei servizi della Procura consentendogli così di avere informazioni aggiornate sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici. Inoltre, attraverso la Carta l'Ufficio individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e impegnandosi, dunque, a rispettare determinati livelli qualitativi e quantitativi.

L'articolazione della Carta dei Servizi

La struttura della Carta dei Servizi è stata concepita non solo per mettere in evidenza i ruoli e le competenze che sono di pertinenza del personale dell'Ufficio Giudiziario, ma anche per dare una visione complessiva e dettagliata dei servizi che concretamente la Procura della Repubblica di Enna offre agli utenti.

Nella prima parte, vengono spiegate in termini essenziali le funzioni e l'organizzazione della Procura della Repubblica di Enna intesa come istituzione

Nella seconda parte vengono fornite informazioni sui servizi erogati al pubblico dalla Procura con relativa indicazione delle modalità utili per poterne usufruire, della modulistica per presentarne richiesta e degli eventuali costi da sostenere. In particolare, sarà possibile conoscere le diverse tipologie di servizi erogati attraverso l'ausilio di schede informative che presentano una struttura standard per facilitare l'utente al raggiungimento delle informazioni desiderate.

Ogni scheda riporterà informazioni utili quali:

- **COS'E'**
 - Una breve e chiara descrizione del servizio richiesto
- **CHI PUO' RICHIEDERLO**
 - Gli utenti che possono richiedere il servizio
- **DOVE SI RICHIEDE**
 - Ufficio competente
- **COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI**
 - Documenti richiesti per accedere al servizio e le procedure da seguire
- **TEMPI**
 - Definizione dei tempi di erogazione del servizio
- **COSTI**
 - Eventuali costi (se previsti dalla normativa)
- **MODULISTICA**
 - I moduli, se previsti, per accedere al servizio

1 La Procura della Repubblica di Enna

1.1 Le funzioni

La Procura ha sede presso il Tribunale, cioè presso il Giudice di primo grado competente a giudicare sulla maggior parte delle questioni di carattere civile o penale (per quelle di minor rilievo vi sono i Giudici di Pace, e per i reati più gravi v'è la Corte di Assise, ma per i relativi uffici non è istituita un'autonoma Procura).

La Procura è diretta dal Procuratore (spesso definito "Procuratore Capo"), coadiuvato da eventuali Procuratori Aggiunti e dai Sostituti Procuratori. Tutti assieme, questi Magistrati esercitano le funzioni di Pubblico Ministero nei processi penali e, quando richiesto dalla legge, nei giudizi civili. Il Pubblico Ministero è chiamato a operare a tutela dei diritti della collettività e dei singoli, agendo in maniera imparziale e indipendente nel rispetto della Costituzione, delle norme internazionali applicabili nel nostro Stato e delle leggi statali e locali.

I principali compiti della Procura della Repubblica sono indicati nell'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario.

Gli accadimenti che potenzialmente possono costituire un reato sono segnalati alla Procura della Repubblica da un qualunque cittadino (con una querela, un esposto o una denuncia) o da una delle forze di polizia. Per accertare se in effetti vi sia stata la violazione di una norma penale e per identificarne il responsabile, la Procura effettua delle «**indagini preliminari**» (direttamente o per mezzo della Polizia Giudiziaria), coordinate e dirette da uno o più Magistrati della Procura medesima. Se non emergono elementi sufficienti per ritenere che un reato sia stato commesso, o per attribuirne la responsabilità a una o più persone identificate, il Pubblico Ministero chiede al Giudice l'archiviazione del procedimento. Il Giudice può accogliere la richiesta (e il processo si chiude, salvo l'eventuale riapertura nel caso emergano elementi nuovi) oppure rigettarla, indicando, in quest'ultimo caso, al Pubblico Ministero altre indagini da svolgere oppure ordinando di formulare un'accusa.

Se il Pubblico Ministero, a conclusione delle indagini, ritiene che vi siano prove della commissione del reato da parte di uno o più soggetti specifici, formula per iscritto un'accusa (tecnicamente: un'imputazione) esercitando l'azione penale secondo diverse modalità. Tutte le varie procedure (citazione diretta, giudizio direttissimo, giudizio immediato, udienza preliminare, ecc.) sono attivate, appunto, con un atto di esercizio dell'azione penale, e hanno la stessa fondamentale funzione: il Pubblico Ministero chiede a un Giudice indipendente e imparziale di accertare se le prove raccolte siano tali da giungere a una condanna o a un'assoluzione dell'imputato.

Quando il processo è finito, con la formazione di una sentenza irrevocabile (o, come si dice, «passata in giudicato»), è necessario dare esecuzione alla sentenza medesima (cioè attuarne le statuizioni).

Il Pubblico Ministero, una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, ne cura l'esecuzione, calcolando il periodo di pena da scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge ed emettendo il relativo provvedimento coercitivo. Se si determina una qualunque controversia, si avvia un procedimento di esecuzione, innanzi ad un Giudice terzo e imparziale; il Pubblico Ministero vi partecipa in contraddittorio con la difesa del condannato o della persona comunque interessata. La questione viene risolta e il Pubblico Ministero orienta l'esecuzione in senso conforme.

La Procura della Repubblica svolge anche compiti di natura amministrativa, il principale dei quali, nei rapporti con il grande pubblico, è rappresentato dal servizio di certificazione.

Si tratta del rilascio di certificati che, in diverse situazioni della vita quotidiana, sono richiesti ai cittadini per ottenere un lavoro, l'iscrizione a un albo professionale, per attestare la sussistenza o meno di condanne penali per i soggetti interessati (certificati penali) o la pendenza di procedimenti penali per i quali non è intervenuta sentenza definitiva (certificati dei carichi pendenti).

1.2 La struttura organizzativa

La struttura degli Uffici Giudiziari prevede una soluzione diarchica nel governo delle risorse in base alla quale l'organizzazione degli Uffici e delle attribuzioni dei Giudici è di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre quella del Personale Amministrativo e delle risorse materiali è di competenza del Ministero della Giustizia.

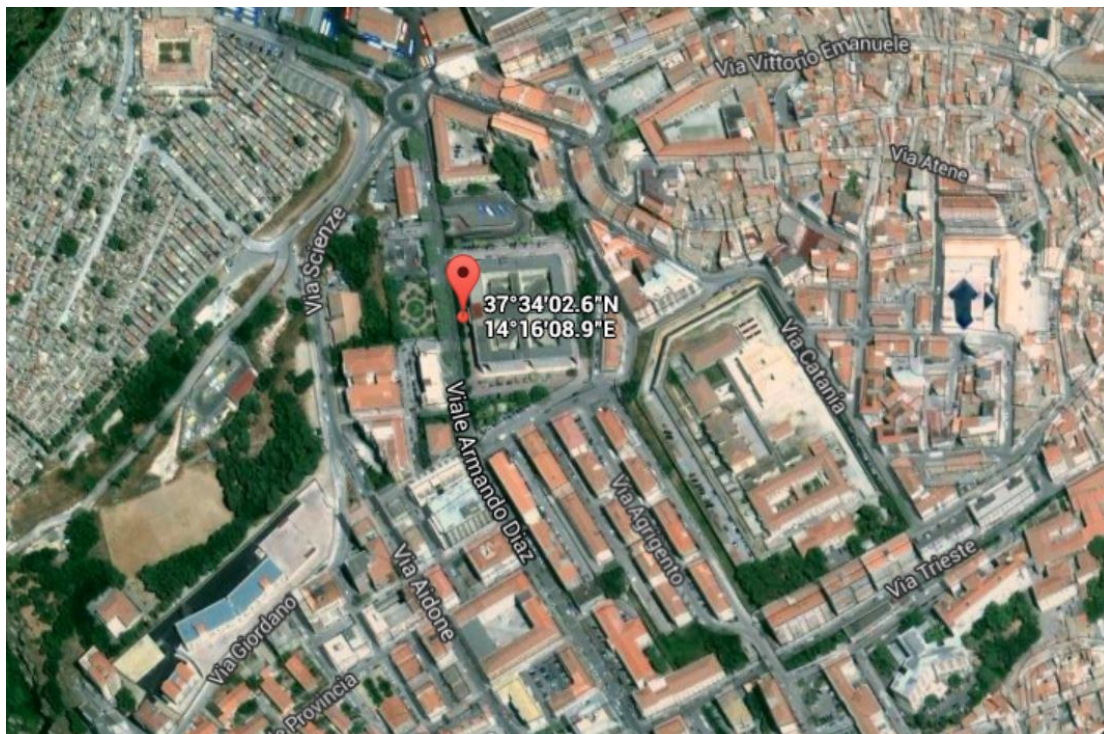
Entrambi i livelli si caratterizzano per un'organizzazione di tipo gerarchico e per questo motivo l'organizzazione interna della Procura è caratterizzata da una doppia dirigenza: una relativa all'area togata e una relativa all'area amministrativa. A capo dell'area togata vi è la figura di un magistrato investito del titolo di Procuratore Capo, mentre l'area amministrativa è presidiata dalla figura del Dirigente Amministrativo.

L'area amministrativa, è articolata in due macro-aree, quella Giurisdizionale e quella Amministrativo-Contabile.

Le segreterie, di cui si compone la macro-area Giurisdizionale, forniscono il supporto alle relative attività di competenza del livello giurisdizionale. Gli Uffici che compongono il Settore Amministrativo-Contabile svolgono una funzione trasversale rispetto a tutta la struttura e ulteriori compiti relativi a funzioni attribuite dalla legge alla Procura (es. Certificazioni, ecc.).

Si tratta del rilascio dei certificati che, in diverse situazioni della vita quotidiana, sono richiesti ai cittadini per ottenere un lavoro, l'iscrizione a un albo professionale, per attestare la sussistenza o meno di condanne penali per i soggetti interessati (certificati penali) o la pendenza di procedimenti penali per i quali non è intervenuta sentenza definitiva (certificati dei carichi pendenti).

1.3 Dove si trova



Procura della Repubblica di Enna

Viale A. Diaz, 88

94100 Enna (EN)

PEO: procura.enna@giustizia.it

PEC: prot.procura.enna@giustiziacerit.it

Per i recapiti telefonici si rimanda al sito internet ufficiale della Procura della Repubblica di Enna

<https://procura-enna.giustizia.it/>

1.4 Area territoriale di competenza

Il circondario è lo spazio territoriale che definisce la competenza della Procura della Repubblica.

I comuni del circondario sui quali esercita la propria funzione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna sono i seguenti:

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

2 I Servizi della Procura della Repubblica di Enna

2.1 Servizi connessi all'attività di indagine

2.1.1 Certificato di chiusura inchiesta

<i>Cos'è</i>	Il certificato di chiusura inchiesta attesta la chiusura di un procedimento penale, anche a fini assicurativi, ad esempio in vista di un risarcimento danni per incendio, furto, sinistro stradale. Può essere rilasciato solo dopo che il Giudice per le indagini preliminari emette il decreto di archiviazione del procedimento.
<i>Chi può richiederlo</i>	• L'interessato • Una persona delegata In caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di identità, nonché dalla delega e dalla fotocopia del documento di identità del delegato. Nella delega deve essere specificato se vale anche per il ritiro del certificato.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) • Segreteria generale affari penali - Piano secondo – Stanza 2 • Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. • PEC cnr.procura.enna@giustiziacert.it
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Il certificato deve essere richiesto utilizzando l'apposito modulo e allegando alla domanda, compilata e firmata: • La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità • I diritti dovuti
<i>Tempi</i>	I certificati sono rilasciati dopo tre giorni lavorativi.
<i>Costi</i>	• N. 2 Marche da bollo: € 16,00 • Diritti di segreteria: € 3,92
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta Certificato di Chiusura Inchiesta.

2.1.2 Comunicazioni delle iscrizioni nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p.

<i>Cos'è</i>	La comunicazione consente di conoscere l'esistenza di indagini preliminari in atto, sempre che possano essere portate a conoscenza dell'interessato. Non tutte le iscrizioni possono infatti essere comunicate. Non sono suscettibili di comunicazione: • Le iscrizioni coperte da segreto istruttorio perché relative ai gravi reati indicati nell'art. 407, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. • Le iscrizioni che il P.M. ritenga di segretare per opportunità investigativa. La segretezza può avvenire una sola volta e per non più di tre mesi.
<i>Chi può richiederlo</i>	La comunicazione può essere richiesta solo dalla persona sottoposta ad indagini, dalla persona offesa e dai rispettivi difensori.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) • Ufficio del casellario giudiziale sito al Piano TerraOrario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. • Per posta all'indirizzo: <i>Procura della Repubblica</i> di Enna in Viale A. Diaz n. 88, 94100 – ENNA (EN). Alla domanda è necessario allegare una busta compilata con l'indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta. • Per PEC all'indirizzo casellario.procura.enna@giustiziacert.it
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	La comunicazione deve essere richiesta utilizzando l'apposito modulo: • Dall'interessato in persona, compilando la domanda e allegando copia di un documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità. Nel caso di società deve essere allegata copia della visura camerale. • Dal difensore che deve presentare la nomina originale con autentica della firma.
<i>Tempi</i>	La comunicazione è rilasciata, previa autorizzazione del P.M.
<i>Costi</i>	Il servizio è esente sia da bollo, sia da diritti di segreteria.
<i>Modulistica</i>	Modulo certificato iscrizione registro Notizie di Reato art. 335 c.p.p.

2.1.3 Denuncia - Esposto

<i>Cos'è</i>	La denuncia (art. 333 c.p.p.) è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato, perseguibile d'ufficio, ne informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di Polizia Giudiziaria. Il cittadino non ha l'obbligo giuridico di sporgere denuncia. Tuttavia, la denuncia è obbligatoria in alcuni casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio se si viene a conoscenza di reati contro lo Stato, come attentati, stragi, terrorismo, o di un sequestro di persona a scopo di estorsione o della detenzione di esplosivi, o quando si riceve in buona fede denaro falso o si acquistano oggetti di dubbia origine o in caso di furto o smarrimento di un'arma).
--------------	---

	L'esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può compiere per rappresentare al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria una situazione che, a suo avviso, potrebbe assumere rilievo penale. La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente di perseguire gli autori dei reati. La denuncia deve sempre indicare elementi di fatto concreti o supposizioni e sospetti ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, non deve trattarsi di vere e proprie illazioni o congetture. Se ragionevolmente si sospetta che un reato sia stato commesso, è civicamente apprezzabile che un cittadino ne informi l'Autorità competente. Ma, nell'interesse anzitutto della giustizia, è necessario che si tratti di fatti concreti e di sospetti ragionevoli, anche perché la prospettazione consapevole di reati inesistenti, o di circostanze non veritiere a carico di persone determinate, può determinare una responsabilità, anche penale, dell'autore.
<i>Chi può presentarla</i>	Può essere presentata da qualunque cittadino che abbia notizia di un reato personalmente o tramite un avvocato. Delle denunce e degli esposti anonimi non può essere fatto alcun uso. Si rammenta che, allo stato attuale della legislazione, le denunce, le istanze, gli esposti e le comunicazioni in genere dirette alla Procura della Repubblica non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via e-mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza.
<i>Dove si presenta</i>	La denuncia può essere presentata alla Polizia Giudiziaria: • Commissariato della Polizia di Stato; • Stazione Carabinieri; • Comando della Guardia di Finanza; • Comando della Polizia Municipale; • Sezioni di P.G. presso la Procura della Repubblica.
<i>Come si presenta e cosa occorre</i>	La denuncia può essere sia in forma orale sia in forma scritta. Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria ricevente. Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta.
<i>Tempi</i>	A vista.
<i>Costi</i>	Il servizio è esente da costi.
<i>Modulistica</i>	Nessuna.

2.1.4 Querela

<i>Cos'è</i>	La querela (art. 336 c.p.p.) è un atto facoltativo, attraverso il quale la persona offesa o altro avente diritto (ad esempio il genitore del minore di quattordici anni), manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Per procedere in ordine ad alcuni tipi di reato, che attengono alla sfera strettamente personale dell'offeso (percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione, violenza sessuale, truffa, appropriazione indebita e altro), la decisione sull'instaurazione di un procedimento penale è rimessa alla stessa parte lesa. Senza querela di parte, il procedimento non può essere iniziato, per mancanza di una condizione di procedibilità. La querela deve essere presentata entro tre mesi dal fatto o dal giorno in cui l'offeso ne ha avuto notizia. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto di proporre querela. La legge prevede la possibilità che la persona offesa sottoscriva una espressa rinuncia alla facoltà di presentare la querela. Inoltre, una volta presentata (e salvo che in alcune ipotesi eccezionali), la querela può essere oggetto di revoca con la conseguenza che, se il querelato accetta, viene posto termine al procedimento penale che nel frattempo si è instaurato. È quel che spesso avviene, lecitamente, quando la vittima del reato e l'accusato si accordano su forme di risarcimento, ma la decisione è sempre e comunque rimessa alla libera volontà della persona offesa. Si parla tecnicamente di rimessione della querela: il querelante formula una dichiarazione con la quale, appunto, revoca la propria richiesta di punizione nei confronti del querelato. Per i reati di violenza sessuale è prevista una disciplina particolare. Il termine per presentare querela non è di tre mesi ma di sei mesi e, una volta proposta, la querela è irrevocabile. La querela non è necessaria, trattandosi di reati perseguibili d'ufficio.
<i>Chi può presentarla</i>	Può essere presentata da qualunque cittadino che si ritiene offeso, personalmente o tramite un avvocato.
<i>Dove si presenta</i>	Può essere presentata alla Polizia Giudiziaria: • Commissariato della Polizia di Stato; • Stazione Carabinieri; • Comando della Guardia di Finanza; • Comando della Polizia Municipale; • Sezioni di P.G. presso la Procura della Repubblica Direttamente dall'interessato presso la Segreteria Centrale di questa Procura o a mezzo avvocato esclusivamente presso Portale NDR.
<i>Come si presenta e cosa occorre</i>	La querela può essere presentata sia in forma orale sia in forma scritta. Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria ricevente. Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta. Può essere anche spedita per posta raccomandata, con sottoscrizione autenticata.

	La remissione di querela deve essere presentata alla Polizia Giudiziaria che l'ha ricevuta o al Pubblico Ministero. Successivamente alla fissazione della data dell'udienza dibattimentale, dovrà essere presentata alla Polizia Giudiziaria o al Giudice che procede.
<i>Tempi</i>	A vista.
<i>Costi</i>	Il servizio è esente da costi.
<i>Modulistica</i>	Nessuno.

2.1.5 Richiesta di dissequestro

<i>Cos'è</i>	L'Autorità Giudiziaria può disporre il sequestro di un bene perché ritenuto corpo di reato o cosa pertinente a reato (cioè cosa sulla quale o mediante la quale è stato commesso un reato o cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo). Il proprietario del bene sottoposto a sequestro può avanzare istanza di dissequestro e restituzione dello stesso. Se il P.M. riterrà che non ci siano più le condizioni che avevano portato al sequestro del bene, disporrà il dissequestro. La restituzione all'avente diritto verrà eseguita dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il proprietario o l'avvocato di parte.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) - Segreteria di competenza sita al Piano Secondo Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - Per posta all'indirizzo: <i>Procura della Repubblica</i> di Enna in Viale A. Diaz n. 88, 94100 – ENNA (EN)
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Deve essere presentata un'istanza in carta semplice. Nell'istanza deve essere data prova del diritto alla restituzione.
<i>Tempi</i>	Il P.M. provvede nel minore tempo possibile.
<i>Costi</i>	Il servizio è esente da costi.
<i>Modulistica</i>	Nessuna.

2.1.6 Visione e copia fascicoli ex art. 415 bis c.p.p.

<i>Cos'è</i>	È la possibilità data alla persona sottoposta ad indagini, e al suo difensore, di visionare e richiedere copia dei documenti presenti all'interno dei fascicoli, a conclusione delle indagini preliminari. Il fascicolo è a disposizione delle parti interessate per 20 giorni dalla data di ultima notifica dell'avviso di conclusione indagini.
<i>Chi può richiederlo</i>	la persona sottoposta ad indagini e il suo difensore.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) Ufficio TIAP sita al Piano secondo stanza 32 Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	L'istanza in carta semplice accompagnata da copia della notifica di chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. e dal documento di identità del richiedente.
<i>Tempi</i>	Le copie sono rilasciate in formato elettronico in tempi rapidissimi.
<i>Costi</i>	Il rilascio di copie avviene previa riscossione di diritti, con marche da bollo ordinarie o mediante PagoPa. L'importo corrispettivo è indicato nell'allegato 6-7-8 allegato al D.P.R. 115/2002 (artt. 267, 268 e 269 T.U. sulle spese di giustizia) e successive modifiche. Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati 1 e 2 .
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta copie.

2.1.7 Nulla osta per rilascio copia rapporto incidente stradale

<i>Cos'è</i>	È l'autorizzazione necessaria a ottenere dalla Polizia Giudiziaria intervenuta sul luogo di un sinistro, anche a fini assicurativi, le copie dei verbali redatti nell'immediatezza. Il rilascio del nulla osta è possibile solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione preventiva da parte del magistrato titolare del procedimento. Il nulla osta può essere richiesto solo dopo 90 giorni dal sinistro.
<i>Chi può richiederlo</i>	L'interessato o una persona da questi delegata.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) - Segreteria generale affari penali sita al Piano secondo Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Il lunedì e mercoledì anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. - Per posta all'indirizzo: <i>Procura della Repubblica</i> di Enna in Viale A. Diaz n. 88, 94100 – ENNA (EN). Alla domanda è necessario allegare una busta compilata con l'indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta. - Per PEC all'indirizzo cnr.procura.enna@giustiziacert.it
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Il nulla osta deve essere richiesto in carta semplice e allegando alla domanda compilata e firmata: La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità.
<i>Tempi</i>	Il nulla osta è rilasciato dopo 7 giorni lavorativi.
<i>Costi</i>	Non vi sono costi.
<i>Modulistica</i>	Nessuno.

2.1.8 Visione fascicoli in fase di dibattimento

<i>Cos'è</i>	È data possibilità alla parte e al suo avvocato di consultare e/o richiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo per quei procedimenti dove risulta fissata l'udienza davanti al Giudice del Dibattimento. I fascicoli possono riguardare procedimenti le cui udienze si terranno davanti al Tribunale collegiale o monocratico o davanti al Giudice di Pace.
<i>Chi può richiederlo</i>	La persona interessata e il suo difensore.

<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) • Ufficio TIAP - sito al Piano secondo, stanza 32 ore 9-13
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Il documento di identità del richiedente.
<i>Tempi</i>	L'erogazione del servizio è contestuale alla presentazione della richiesta.
<i>Costi</i>	Il rilascio di copie avviene previa riscossione di diritti, con marche da bollo ordinarie. Il costo si differenzia in base alle modalità di rilascio della copia: su supporto cartaceo con o senza urgenza, con o senza certificazione di conformità e su supporto informatico. L'importo corrispettivo è indicato nell'allegato 6-7-8 allegato al D.P.R. 115/2002 (artt. 267, 268 e 269 T.U. sulle spese di giustizia) e successive modifiche. Per maggiori informazioni, si rimanda agli allegati 1 e 2 .
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta copie.

2.1.9 Deposito istanze e memorie

<i>Cos'è</i>	Durante le varie fasi del procedimento penale, è possibile per i soggetti coinvolti, presentare istanze e/o memorie, così come previsto dal codice di procedura penale.
<i>Chi può richiederlo</i>	La persona sottoposta a indagini e il suo difensore o la parte offesa ed il suo difensore.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) • Uffici Assistenza ai magistrati - siti al Piano secondo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. • Portale NDR • PEC depositoattipenali.procura.enna@giustiziacert.it
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Il documento di identità del richiedente.
<i>Tempi</i>	L'erogazione del servizio è contestuale alla presentazione della richiesta.
<i>Costi</i>	Non vi sono costi.
<i>Modulistica</i>	Nessuno.

2.1.10 Richiesta di Colloquio

<i>Cos'è</i>	Il permesso di colloquio è un'autorizzazione rilasciata dal Pubblico Ministero (fino all'esercizio dell'azione penale, successivamente occorre rivolgersi al Giudice) per accedere al carcere e avere la possibilità di un colloquio con una persona in stato di detenzione. Il permesso di colloquio può essere: • Permanente valido per più visite, • Ordinario valido per una sola visita, • Straordinario valido per una sola visita senza incidenza sul monte ore.
--------------	---

	La cadenza dei colloqui (mensile, settimanale, giornaliero) e le modalità (orari, prescrizioni) dipendono dalla normativa applicata dagli istituti penitenziari, ai quali occorre rivolgersi per ottenere le relative informazioni.
<i>Chi può richiederlo</i>	• I prossimi congiunti, • La persona convivente, qualora lo stato di convivenza risulti documentato, • Altre persone, solo in casi particolari e per ragionevoli e motivate esigenze.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) Uffici Assistenza ai magistrati – Piano secondo Orario di apertura: è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Il familiare o il convivente devono presentare: • La domanda debitamente compilata, • Copia di un documento di identità non scaduto, o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità, • Certificato di stato di famiglia o residenza. In assenza di documentazione probante lo stato di parentela o convivenza con la persona detenuta, può essere presentata un'autocertificazione. In quest'ultimo caso verrà rilasciato un permesso straordinario per un <u>solo</u> colloquio, che verrà tramutato in permesso permanente all'esito di immediati accertamenti disposti dall'Ufficio. Si rammenta che la falsa dichiarazione è un reato. Le persone diverse dai familiari e dal convivente devono invece presentare: • La domanda debitamente compilata con l'indicazione del motivo della richiesta, • Copia di un documento di identità non scaduto, o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità.
<i>Tempi</i>	Il permesso di colloquio è rilasciato previa autorizzazione del P.M.
<i>Costi</i>	Esente da costi.
<i>Modulistica</i>	Nessuno

2.1.11 Visione fascicoli Archiviati

<i>Cos'è</i>	È la possibilità data all'indagato o alla parte offesa di un procedimento giudiziario archiviato per effetto della pronuncia di una sentenza o altrimenti concluso, di presentare istanza presso la Procura della Repubblica che detiene il fascicolo per chiedere di prenderne visione. La possibilità di visionare è subordinata all'autorizzazione del GIP.
<i>Chi può richiederlo</i>	La parte interessata e il suo difensore.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) Segreteria generale affari penali – Piano secondo. Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Istanza in carta semplice con allegato documento di identità.
<i>Tempi</i>	Non rilevabili.
<i>Costi</i>	Esente da costi.
<i>Modulistica</i>	Nessuno.

2.2 Servizi Amministrativi e di Certificazione

2.2.1 Apostille e legalizzazioni

<i>Cos'è</i>	Si tratta della formalità con cui il Procuratore della Repubblica attesta l'autenticità della firma e della qualità del firmatario (notaio o funzionario giudiziario) di atti, redatti in Italia, da far valere all'estero davanti ad autorità straniera. Consiste, in particolare, nell'apposizione della sottoscrizione del Pubblico Ministero su: • Atti notarili • Certificati rilasciati dagli Uffici Giudiziari (certificato penale, carichi pendenti, asseverazioni); • Atti, certificati e documenti rilasciati da altri uffici pubblici. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 l'adempimento richiesto è l'Apostille (consiste in un timbro speciale con la sottoscrizione del Procuratore della Repubblica e non richiede altre formalità). Elenco in ordine alfabetico dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione AJA: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia e Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Capo Verde, Ceca Repubblica, Cina, Hong Kong, Macao, Cipro, Colombia, Corea (Sud), Croazia, Danimarca, Dominica, Dominicana Repubblica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Figi, Finlandia, Francia, Comore, Guadalupa, Guayana francese, Isole Wallis e Futuna, Martinica, Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, Polinesia francese, Riunione, St. Pierre e Miquelon, Gibuti, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Maurizio, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi, Aruba, Curaçao, Sant'Eustachio e Saba, Sint Maarten, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Guernesey, Guiana britannica, Isola di Man, Isole Caimane, Isole Falkland, Isole Gilbert e Ellice, Isole Salomone britanniche, Isole Turchi e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey, Montserrat, Nuove Ebridi, Rhodesia del Sud, Sant'Elena, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, São Tomé e Príncipe, Seicelle, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Vanuatu, Venezuela. Per tutti gli altri Paesi si effettua la legalizzazione (consiste nella sottoscrizione del Procuratore della Repubblica a cui deve far seguito il visto del Consolato, a pagamento).
<i>Chi può richiederlo</i>	Chiunque ne abbia interesse.
<i>Dove si richiede</i>	Procura della Repubblica di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) Casellario Giudiziale – Piano Terra. Orario di apertura: è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	L'interessato deposita alla Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale l'atto da legalizzare o apostillare comprensivo degli eventuali allegati
<i>Tempi</i>	A vista.

<i>Costi</i>	Il servizio è esente sia da bollo, sia da diritti di segreteria.
<i>Modulistica</i>	Nessuna.

2.2.2 Certificato Generale del Casellario Giudiziale

<i>Cos'è</i>	Il certificato generale riporta le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia penale, civile e amministrativa. Ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.
<i>Chi può richiederlo</i>	• L'interessato, • Una persona delegata. In caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di identità, nonché dalla delega e dalla fotocopia del documento di identità del delegato. Nella delega deve essere specificato se vale anche per il ritiro del certificato.
<i>Dove si richiede</i>	Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza del richiedente. Può essere richiesto alla Procura della Repubblica di Enna • all'Ufficio del casellario giudiziale sito al Piano terra in Viale A. Diaz, n.88, 94100 Enna (EN) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 • per posta all'indirizzo: <i>Procura della Repubblica</i> di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN). Alla domanda è necessario allegare una busta compilata con l'indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta • per PEC all'indirizzo casellario.procura.enna@giustiziacert.it • online sito web www.giustizia.it
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Il certificato deve essere richiesto utilizzando l'apposito modulo e allegando alla domanda, compilata e firmata: • La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità, • Le marche e i diritti dovuti.
<i>Tempi</i>	I certificati richiesti con urgenza sono rilasciati in giornata. I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati dopo due giorni lavorativi.
<i>Costi</i>	Alla domanda vanno allegati: • Marca da bollo: € 16,00, • Diritti di segreteria: € 3,92 senza urgenza oppure € 7,84 con urgenza. È possibile acquistare marche da bollo e diritti in tabaccheria - piano terra.
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta Certificato del Casellario.

2.2.3 Certificato dei Carichi Pendenti

<i>Cos'è</i>	Il certificato dei carichi pendenti consente di conoscere se a carico di una persona sono in corso procedimenti penali nei quali il P.M. ha esercitato l'azione penale e l'interessato ha dunque assunto la qualità di imputato. Riporta tutti i procedimenti pendenti a carico di una persona non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
<i>Chi può richiederlo</i>	• L'interessato, • Una persona delegata. In caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di identità, nonché dalla delega e dalla fotocopia del documento di identità del delegato. Nella delega deve essere specificato se vale anche per il ritiro del certificato.
<i>Dove si richiede</i>	Il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza il quale tuttavia rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione. Può essere richiesto alla Procura della Repubblica di Enna • all'Ufficio del casellario giudiziale sito al Piano terra in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, • per posta all'indirizzo: <i>Procura della Repubblica</i> di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN). Alla domanda è necessario allegare una busta compilata con l'indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta. • per PEC all'indirizzo casellario.procura.enna@giustiziacert.it
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Il certificato deve essere richiesto utilizzando l'apposito modulo e allegando alla domanda, compilata e firmata: • La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità, • Le marche da bollo ed i diritti dovuti.
<i>Tempi</i>	I certificati richiesti con urgenza sono rilasciati in giornata. I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati dopo due giorni lavorativi.
<i>Costi</i>	Alla richiesta vanno allegati: • Marca da bollo: € 16,00 • Diritti di segreteria: € 3,92 senza urgenza oppure € 7,84 con urgenza.
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta Certificato dei Carichi Pendenti.

2.2.4 Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale

<i>Cos'è</i>	Consente di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale. La Visura non ha efficacia certificativa e
--------------	---

	quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro, ma consente un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
<i>Chi può richiederlo</i>	• L'interessato, • Una persona delegata. In caso di delega, la richiesta deve essere comunque firmata personalmente dall'interessato e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di identità, nonché dalla delega e dalla fotocopia del documento di identità del delegato. Nella delega deve essere specificato se vale anche per il ritiro del certificato.
<i>Dove si richiede</i>	La Visura può essere richiesta a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza. Se si richiede alla Procura della Repubblica di Enna • all'Ufficio del casellario giudiziale sito al Piano terra in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 • per posta all'indirizzo: <i>Procura della Repubblica</i> di Enna in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN). Alla domanda è necessario allegare una busta compilata con l'indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta • online sito web www.giustizia.it
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Istanza in carta semplice accompagnata da documento di identità del richiedente. Nel caso la richiesta sia proposta da un delegato è necessario produrre delega in originale.
<i>Tempi</i>	A vista.
<i>Costi</i>	È esente da costi.
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta visura.

2.2.5 Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

<i>Cos'è</i>	Nel certificato, intestato ad un Ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
<i>Chi può richiederlo</i>	Il legale rappresentante dell'ente o suo delegato.
<i>Dove si richiede</i>	Può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica. Se richiesto presso la Procura della Repubblica di Enna: • all'Ufficio del casellario giudiziale sito al Piano terra in Viale A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN) orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30

	• per posta all'indirizzo: <i>Procura della Repubblica</i> di Enna in Via A. Diaz, n. 88, 94100 Enna (EN). Alla domanda è necessario allegare una busta compilata con l'indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta • per PEC all'indirizzo casellario.procura.enna@giustiziacert.it • online sito web www.giustizia.it
<i>Come si richiede e cosa occorre</i>	Istanza in carta semplice accompagnata da documento di identità del richiedente e visura camerale. Nel caso la richiesta sia proposta da un delegato è necessario produrre delega in originale.
<i>Tempi</i>	I certificati richiesti con urgenza sono rilasciati in giornata. I certificati richiesti senza urgenza sono rilasciati dopo due giorni lavorativi.
<i>Costi</i>	Alla richiesta vanno allegati: • Marca da bollo: € 16,00 • Diritti di segreteria: € 3,92 senza urgenza oppure € 7,84 con urgenza.
<i>Modulistica</i>	Modulo richiesta certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative.

Glossario

Termine	Definizione
ARCHIVIAZIONE	Atto con il quale viene chiusa un'indagine preliminare perché il fatto investigato non è un reato o perché l'indagato non l'ha commesso o, infine, perché non è stato individuato l'autore. L'archiviazione è richiesta dal Pubblico Ministero (P.M.) ed è decisa dal Giudice.
ARRESTO	Atto con cui la Polizia Giudiziaria priva della libertà personale una persona colta nella flagranza di un reato per il quale la legge prevede l'arresto. La Polizia Giudiziaria deve immediatamente informare il P.M. mettendo la persona arrestata a sua disposizione.
AZIONE PENALE	Atto con cui il P.M. conclude l'indagine preliminare nel caso in cui ritiene di avere raccolto sufficienti prove della colpevolezza dell'imputato e, formulando l'imputazione, ne chiede il processo penale. L'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M.
CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO	Atto con cui il Giudice verifica se l'arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della legge.
CASELLARIO GIUDIZIARIO	Ufficio istituito presso la Procura della Repubblica che raccoglie e custodisce i precedenti giudiziari, in particolare quelli penali, delle persone fisiche e dei soggetti collettivi e che rilascia, a richiesta, il relativo certificato.
FERMO	Atto con cui la Polizia Giudiziaria, se esiste il pericolo di fuga, priva della libertà personale una persona gravemente sospettata di aver commesso un grave reato con l'obbligo di informarne immediatamente il P.M.
GIUDICE	L'organo che da solo (Giudice Monocratico) o in collegio (Giudice Collegiale) decide un processo o una fase del processo dopo avere ascoltato in contraddittorio le ragioni dell'accusa e della difesa.
IMPUTATO	È la persona nei confronti della quale il P.M. instaura il processo al termine dell'indagine preliminare perché lo ritiene responsabile di un determinato fatto che è punito dalla legge.
INDAGATO	È la persona sospettata nei cui confronti il P.M. svolge un'indagine preliminare per accertare se è responsabile o meno, a suo giudizio, di un determinato fatto la cui violazione è punita dalla legge (reato).
INDAGINE PRELIMINARE	Fase del procedimento penale durante la quale il P.M., con l'aiuto della Polizia Giudiziaria, raccoglie ogni possibile elemento di prova per accertare se un determinato fatto costituisce reato o se l'indagato lo ha commesso.
INTERDIZIONE	Provvedimento con cui viene tolta la capacità di agire a una persona che, per malattia fisica o psichica, non è più in grado di gestirsi.
ISTANZA	Atto con cui l'indagato o l'imputato si rivolgono al P.M. o al Giudice per ottenere una decisione interlocutoria.

Termine	Definizione
MAGISTRATO	È colui che esercita una funzione giudiziaria. Il termine comprende sia i Giudici sia i Pubblici Ministeri. La differenza tra le due figure è sostanzialmente la seguente: il Giudice esercita una funzione giudicante e cioè decide le controversie; Il Pubblico Ministero invece esercita la funzione requirente, vale a dire svolge e dirige le indagini.
NOTIZIA DI REATO	È l'informazione trasmessa o acquisita dal P.M. di un avvenimento storico che, ove accertato, potrebbe costituire reato. La Polizia Giudiziaria ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello di raccogliere le notizie di reato e trasmetterle al P.M. La notizia di reato può essere contenuta anche in una denuncia, in una querela, in un articolo di giornale e in qualsiasi atto, pubblico o privato.
PROCEDIMENTO PENALE	Insieme di stati e gradi di un procedimento giudiziario penale in cui una persona può venire a trovarsi dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, detto anche registro degli indagati, fino alla sentenza definitiva.
PROCESSO PENALE	Fase del procedimento penale in cui, chiusa l'indagine preliminare, viene discusso davanti a un Giudice, in contraddittorio tra accusa e difesa, della colpevolezza o innocenza dell'imputato.
PUBBLICO MINISTERO	Organo dello Stato che conduce le indagini preliminari alla fine delle quali, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale e sostiene la Pubblica Accusa nel processo penale.
REATO	È quel fatto umano che consiste nella violazione di un comando o nell'inosservanza di un divieto e che la legge punisce con una sanzione penale.
REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO	Registro esistente presso la segreteria centrale della Procura della Repubblica in cui per legge deve essere iscritta ogni persona nei cui confronti viene svolta un'indagine preliminare.
RINVIO A GIUDIZIO	Atto con cui il P.M. conclude l'indagine preliminare e formulando un'imputazione chiede al Giudice che verifichi la colpevolezza o innocenza della persona accusata.
SENTENZA	Atto con cui il Giudice conclude il processo. Può essere di condanna quando riconosce la colpevolezza dell'imputato o di assoluzione quando ne riconosce l'innocenza.
UDIENZA	Luogo in cui si svolge la fase del processo davanti al Giudice e nel contraddittorio tra accusa e difesa.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2154

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/guest/atti-di-concessione-mur>

21A04601

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 luglio 2021.

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

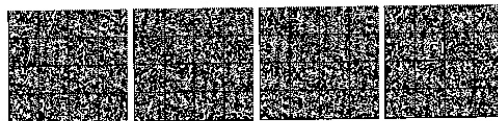
DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 274 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti gli artt. 267, 268 e 269 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, che disciplinano, rispettivamente, gli importi del diritto di copia senza certificazione di conformità, del diritto di copia autentica e del diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo, nonché l'art. 273 dello stesso decreto, che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia dalle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato testo unico, nonché l'importo previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del medesimo decreto;



Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l'adeguamento della misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato vada effettuato tenendo conto degli importi attualmente vigenti, adeguati con decreto interdirigenziale sottoscritto in data 20 giugno 2018 - 4 luglio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 172 del 26 luglio 2018, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nel triennio 1° luglio 2014 - 30 giugno 2017;

Ritenuto di dover adeguare la misura degli importi previsti per il diritto di copia e per il diritto di certificato sulla base della variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020;

Rilevato che, nel triennio considerato, l'Istituto nazionale di statistica ha rilevato una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari all'1,4%.

Decreta:

Art. 1.

Diritto di certificato

1. L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 3,92.

Art. 2.

Diritto di copia

1. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiornati come di seguito indicato:

Allegato n. 6 (articolo 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato
1-4	€ 0,98
5-10	€ 1,97
11-20	€ 3,92
21-50	€ 7,86
51-100	€ 15,72
oltre le 100	€ 15,75 più € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 7 (articolo 268)
Diritto di copia autentica

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1-4	€ 1,31	€ 6,55	€ 7,86
5-10	€ 2,63	€ 6,55	€ 9,18
11-20	€ 3,92	€ 6,55	€ 10,47
21-50	€ 6,55	€ 6,55	€ 13,10
51-100	€ 13,10	€ 6,55	€ 19,65
oltre le 100	€ 13,10 più € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 6,55	€ 19,65 più € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 8 (articolo 269)

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,92
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,89
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,55
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,86
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,84
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,60
Per ogni compact disc	€ 327,56

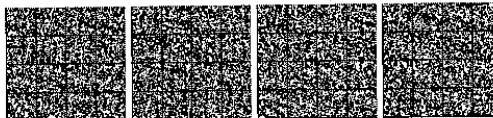
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 luglio 2021

*Il Capo del Dipartimento reggente
per gli affari di giustizia*
NASSI

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
MAZZOTTA

21A04624



ALLA SEGRETERIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI ENNA

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ VIA _____

CHIEDE

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CHIUSURA INCHIESTA RELATIVO AL

SI RICHIEDE PER USO ASSICURAZIONE.

ENNA LI, _____

CON OSSERVANZA

Si allegano:

n. 2 marche da bollo da 16,00 €

n. 1 marca da bollo o diritti di cancelleria da 3,92 €

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale Enna

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE DI NOMINATIVO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI
- ART. 335, COMMA 3° C.P.P. -

Il/La sottoscritto/a

(cognome) _____

(nome) _____

nat. il ____ / ____ / ____ a _____

(se nato all'estero indicare anche lo Stato) _____

Sesso: ☐ Maschile ☐ Femminile

Attuale Residenza _____

Nella sua qualità di:

☐ PERSONA ALLA QUALE IL REATO E' ATTRIBUITO

☐ PERSONA OFFESA DAL REATO

☐ DIFENSORE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI (*)

☐ DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

(*) _____

CHIEDE

che gli/le vengano comunicati gli estremi di eventuale iscrizione di notizia di reato nei registri di cui all'art. 335 c.p.p.

☐ **Allega fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento.**

☐ **Allega nomina a difensore di fiducia.**

Enna, _____

(firma)

=====

V° IL P.M. AUTORIZZA IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE

Enna, _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

V° IL P.M. NON AUTORIZZA IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 335
BIS C.P.P.

STANTE.....

Enna, _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Enna

Modello per istanza rilascio copie e visione atti

Il/la Sottoscritto/a _____

Nella qualità di ☐ Indagato/imputato ☐ Parte offesa ☐ Avvocato di fiducia/Ufficio

☐ Altro _____
(specificare)

del signor _____ ☐ Indagato/imputato ☐ Parte offesa

nel Procedimento Penale N. _____ / _____ Mod. _____

CHIEDE

☐ di essere autorizzato a prendere visione degli atti in esso contenuti ed estrarne eventualmente copia

☐ il rilascio di copia della richiesta di archiviazione ☐ USO STUDIO ☐ AUTENTICA

☐ Il rilascio di copia del decreto di archiviazione ☐ USO STUDIO ☐ AUTENTICA

☐ Il rilascio di copia dei seguenti atti:

Chiedo inoltre che la presente venga evasa: ☐ CON URGENZA ☐ SENZA URGENZA
☐ IN FORMA CARTACEO ☐ IN FORMA DIGITALE

delego alla presentazione della presente e al ritiro delle copie il Sig. _____

Enna, _____

Firmato il richiedente

RISERVATO ALL'UFFICIO PER AUTORIZZAZIONE	ATTESTAZIONE RITIRO COPIE E RISCOSSIONE DIRITTI
	Vista la tabella retro indicata il richiedente attesta di versare diritti di segreteria pari ad € _____ e di ricevere nr. _____ copie. Dichiaro altresì che alla sua presenza i diritti di segreteria vengono applicati sulla presente istanza ed annullati con timbro dell'ufficio.

	Firma del richiedente
	Firma impiegato

MODELLO N. 3 – SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO

MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE, DEL CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO/INFORMAZIONE CON VALORE LEGALE, DEI CARICHI PENDENTI E DELLA VISURA DELLE ISCRIZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DELL'INTERESSATO

**Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio locale del casellario
di _____**

Si richiede il rilascio del seguente certificato/ informazione/visura, ai sensi del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (T. U.):

CASELLARIO GIUDIZIALE:

- ☐ CERTIFICATO (art. 24 T.U.)
- ☐ CERTIFICATO PER USO ELETTORALE (art. 29 T.U.)
- ☐ CERTIFICATO RICHIESTO DAL DIFENSORE (art. 22 T.U.)
- ☐ VISURA (art. 33 T.U.)

CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO

- ☐ CERTIFICATO - PER IL CITTADINO ITALIANO (art. 25-ter, co 1, T.U.)
- ☐ INFORMAZIONE SULLE CONDANNE - PER IL CITTADINO EUROPEO (art. 25-ter, co 2, T.U.)
- ☐ INFORMAZIONE SULLE CONDANNE - PER IL CITTADINO EXTRA EUROPEO (Rispetto ai Paesi europei in cui ha soggiornato)

CASELLARIO DEI CARICHI PENDENTI

- ☐ CERTIFICATO (art. 27 T.U.)

relativo a

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

con i dati della persona alla quale si riferisce il certificato/informazione/visura

cognome _____

nome _____

data di nascita: giorno _____ mese _____ anno _____

luogo di nascita _____

stato di nascita se nato all'estero _____

Sesso: ☐ maschile ☐ femminile

codice fiscale _____

comune di residenza _____

(Indicare altri eventuali dati che meglio identificano la persona: paternità, maternità, cittadinanza, residenza)

☐ N.ro copie richieste _____

☐ Esente dal bollo € 16 per(indicare la motivazione)

☐ Esente dal bollo € 16 e dai diritti di cancelleria € 3,87 per(indicare la motivazione)

☐ Con URGENZA € 3,87 (diritti di urgenza)

Nota bene: Il rilascio dell'atto di visura non è subordinato al pagamento di alcun diritto o bollo.

☐ fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento della persona alla quale si riferisce il certificato/visura

oppure

☐ Estremi del documento esibito:

Tipo _____ n.ro _____

rilasciato da: _____ il _____

Se la richiesta è presentata da un delegato, allegare:

- 1) la fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del delegante; E
- 2) il conferimento di delega redatto sul MODELLO N. 5

Se la richiesta è presentata dal difensore, allegare l'autorizzazione del giudice procedente

(data) _____

(firma del richiedente) _____

Si attesta l'avvenuto pagamento (artt. 273 e 285 T.U. 30/ 5/ 2002 n. 115) del

☐ diritto di certificato

☐ diritto di urgenza

(data) _____

(firma dell'operatore) _____



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA

RICHIESTA COPIE ATTI DEL PROCEDIMENTO ARCHIVIATO

AI SENSI DELL'ART. 116 C.P.P.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA

IL sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____
Nato il _____ a _____ (se nato all'estero indicare anche lo Stato)

In qualità di:

☐ PERSONA OFFESA

☐ INDAGATO

☐ DIFENSORE DELL'INDAGATO / P.O. _____

☐ AVENTE INTERESSE IN QUALITÀ DI _____

nel p.p. nr. _____ / _____, R.G.n.r. ☐ NOTI / ☐ IGNOTI / ☐ GdP / ☐ FNCR

PM dr. _____, archiviato in data

CHIEDE

di essere autorizzato/a ad estrarre¹:

☐ COPIA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

☐ COPIA DEGLI ATTI

del fascicolo sopraindicato, ☐ COPIA SEMPLICE / ☐ COPIA AUTENTICA

Enna, lì _____

(firma)

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA

Procedimento definito con _____

VISTO: _____ . VISTO: _____

☐ **AUTORIZZA** / ☐ **NON AUTORIZZA**

☐ **AUTORIZZA** / ☐ **NON AUTORIZZA**

Enna, _____

Enna, _____

Il Procuratore della Repubblica

Il GIP / GdP / Giudice

1 entro il termine di gg. 20 – circa – verrà fornita risposta all'indirizzo email del richiedente, con l'indicazione delle modalità per il ritiro di quanto richiesto, ovvero per la comunicazione di RIGETTO della richiesta